

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 193/26/2012

Svolgimento del processo

Alla Rawal Telecom Srl l'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2006, ha notificato il 17 giugno 2010 avviso d'accertamento con cui, ai fini IRES e IRAP, ha recuperato a tassazione ricavi non dichiarati di € 1.962.881,24 ed, ai fini IVA, accertato un'omessa fatturazione di € 1.966.836,24 ed assoggettato a tale imposta operazioni, originariamente dichiarate non imponibili, di € 662.538. Con tale atto (l'Ufficio ha determinato maggiori imposte IRES di € 647.750, IRAP di € 83.423, Iva di € 525.875 ed irrogato pene pecuniarie di € 972.657.

Nella parte motiva (l'Ufficio fa presente che l'accertamento è stato emesso a seguito di verifica operata da funzionari della DR della Lombardia, nell'ambito dei controlli di contrasto delle frodi fiscali, da cui è risultato che la società "Global Communication System Sarl" con sede legale in Francia aveva la "direzione effettiva" localizzata presso la sede legale ed operativa della ricorrente.

I rapporti negoziali tra la società francese e la ricorrente sono regolati da contratto di agenzia - in cui la prima riveste il ruolo di "provider" (fornitore di traffico telefonico prepagato) e la seconda da "agent" - che prevede la corresponsione di una "commissione" stabilita in misura non fissa e che i pagamenti dei clienti avvengano direttamente, mediante bonifici o swift transfer, su c/c della società francese. In base a detto rapporto la ricorrente ha emesso le fatture alla società francese in esenzione IVA (ex art. 9 del DPR 633/72) e quest'ultima ha effettuato i servizi con autofatturazione da parte dei clienti.

Poiché l'effettiva sede in Italia della "Global Communication System Sarl" comportava l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese, l'Ufficio ha provveduto a recuperarla in base al traffico telefonico nazionale ed internazionale rilevato, oltre a determinare, in base alle differenze riscontrate tra le entrate e le uscite finanziarie ed i ricavi e costi esposti nelle dichiarazioni dei redditi, maggiori volumi di affari ai fini Iva e ricavi omessi ai fini IRES e IRAP.

Avverso tale atto la contribuente ha proposto ricorso rimettendolo all'Agenzia delle Entrate con raccomandata con avviso di ricevimento del 29 ottobre 2010 e depositandone copia - con attestazione di conformità, presso la Segreteria della Commissione tributaria in pari data.

Nel ricorso ed in successiva memoria la contribuente:

- impugna la capacità di stare in giudizio dell'Ente per difetto di procura alle liti, poiché la competenza per l'attività difensiva spetterebbe alla Direzione regionale o compartimentale sovraordinata all'Ufficio e manca, in ogni caso, la produzione della procura alle liti;
- eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità delle eccezioni assunte in sede di costituzione poiché tardiva;
- afferma la tempestività del ricorso (contestata dall'Ufficio nella memoria di costituzione) assumendo che: i) mentre l'Ufficio assume che per la valida notifica dell'avviso d'accertamento sia sufficiente la consegna al portiere dello stabile, occorre invece che il notificatore attestasse la mancanza dei soggetti indicati dall'art. 145 cpc); quindi raccogliesse la dichiarazione del portiere d'essere addetto alla ricezione degli atti (attestazioni qui mancanti) per poi inviare al destinatario la raccomandata informativa; ii) decorrendo i termini d'impugnativa dall'effettiva ricezione dell'atto - ossia dal momento in

cui il destinatario ne ha avuto la legale conoscenza - e poiché la notizia della notificazione a mezzo servizio postale è stata data con raccomandata del 22 giugno 2010, solamente da tale data (e non quella della precedente raccomandata del 17 giugno 2010) è iniziato a decorrere il termine per proporre l'impugnativa.

Nel merito fa presente che la ricorrente (società italiana) ha stipulato con la società francese "Global Communication System Sarl" (società a lei non collegata in alcun modo e con diversa compagine sociale) un contratto d'agenzia" (e non di vendita) avente per oggetto lo "svolgimento d'attività di promozione contatti", con mandato direttamente in capo alla società francese. Quindi l'affermazione dell'Ufficio di "estero vestizione" della società francese -la cui sede effettiva sarebbe in Italia poiché qui si formano gli impulsi volitivi e qui vengono assunte le decisioni fondamentali necessarie alla gestione dell'impresa- oltre ad essere aprioristica è priva di dimostrazione. Mentre la natura di società francese è attestata nei PVC redatti in suo capo da funzionari della "Direction general des finances publiques" di Francia, relativi al periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 (documenti allegati in originale ed in traduzione asseverata).

Quanto ai recuperi operati in base alla riscontrate differenze la ricorrente eccepisce che i movimenti finanziari sono dovuti alla possibilità d'incasso per conto dalla "Global Communication System Sarl" e che spetta all'Ufficio dimostrare l'esistenza del nesso di casualità tra tali incassi e la sua capacità contributiva; oltre a tener, in ogni caso, conto del costo relativo ai maggiori ricavi contestati.

Quindi chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso poiché tardivamente proposto; nel merito la legittimità del proprio operato ed, in subordine, la conferma dell'atto impugnato.

All'udienza del 2 febbraio 2011 la Commissione ha disposto la produzione da parte dell'Ufficio della prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento; disposizione a cui l'Ufficio ottemperava in data 4 aprile 2011.

Nel ricorso introduttivo la contribuente ha richiesto la discussione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene di prendere preventivamente in esame l'eccezione della ricorrente che decorrendo i termini d'impugnativa dall'effettiva ricezione dell'atto - ossia dal momento in cui il destinatario ne ha avuto la legale conoscenza - e poiché la notizia della notificazione a mezzo servizio postale è stata data con raccomandata del 22 giugno 2010, solamente da tale data (e non quella della precedente raccomandata del 17 giugno 2010) è iniziato a decorrere il termine per proporre l'impugnativa. Sicché il ricorso sarebbe stato proposto nei termini di legge.

In tema di notificazioni di avvisi ed atti, l'art. 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890 fa salvo il disposto dell'art. 26 del DPR 600/73. Orbene la norma richiamata mentre nella prima parte del 1° comma prevede che, qualora effettuata da ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, la notifica vada effettuata nelle forme previste dalla legge (quindi secondo le formalità previste dalla L. 890/92); nella seconda parte dispone - in deroga - che la notificazione è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandate con avviso di ricevimento. Precisando che in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dalle persone previste dal secondo (ora terzo) comma.

Per tale metodologia di notificazione non vi è alcun richiamo a particolari forme né è previsto l'intervento d'alcun Ufficiale giudiziario. La stessa collocazione sistematica della deroga esclude che il richiamo operato dalla prima parte del primo comma (cioè che la notifica vada effettuata nelle forme previste dalla legge nel senso sopra precisato) si riferisca anche alla seconda parte dello stesso comma.

Conseguentemente affinché si abbia una valida notificazione degli atti di cui sopra è sufficiente che gli stessi vengano inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Procedura che non rappresenta certamente una singolarità del nostro sistema normativo, come l'attesta l'adozione di tale metodologia per la notificazione degli atti nel processo tributario.

Nella copia dell'avviso di ricevimento prodotta dall'Ufficio (N.° cronologico 10155435) risultano le seguenti annotazioni: i) la raccomandata è diretta alla "Rawal Telecom Srl", via Stradivari 6, Milano (ove la società ha la propria sede legale, come indicato dalla ricorrente nel ricorso di cui al presente giudizio); ii) la data di consegna è il 17 giugno 2010; iii) la raccomandata è stata ricevuta dal portiere dello stabile, in assenza del destinatario e delle persone abilitate. E che la comunicazione di cui all'art. 7 della L. 890/82 è stata spedita, a mezzo raccomandata, il 22/06/2010 (comunicazione che la stessa ricorrente ammette di aver ricevuto).

È *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che la consegna dell'atto a mani di soggetto qualificato dal messo notificatore come persona incaricata al ricevimento non può essere contestata dal contribuente in quanto l'operato di tale funzionario, essendo un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso. Nella specie, la consegna dell'atto a mani di soggetto che ha dichiarato di essere portiere dello stabile è (ex art. 2700 cod. civ.) incontestabile, non essendo stata impugnata la relata con querela di falso.

Va, quindi, stabilito se può ritenersi validamente eseguita la notifica dell'atto impositivo nel domicilio fiscale del contribuente consegna del plico alla persona ivi reperita che si dichiara incaricata al ricevimento.

Per la notificazione «... degli avvisi e degli atti che per legge debbono essere notificati al contribuente...» l'art. 60 del DPR 600/73 rinvia «... alle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile... » (salve le modifiche di seguito in esso elencate).

Fra queste vi sono le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 139 c.p.c. a mente delle quali se il destinatario non viene trovato nei luoghi in cui può essere legittimamente ricercato (tra cui figura il domicilio fiscale) la consegna può essere fatta «... a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ..», o, in mancanza, al portiere e, in subordine, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

In casi simili, se la notifica eseguita per posta, l'agente postale consegna il plico destinato al contribuente «... a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario... » ed, in loro mancanza, «... al portiere dello stabile ovvero persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ..» (2° e 3° comma dell'art. 7, L. 890/1982).

E tra le persone tenute alla distribuzione della posta al destinatario è ricompresa la persona del portiere. Com'è avvenuto nel caso di specie in data 17 giugno 2010. (conformi, ex multis, sentenze della SC n. 2675/1996; n. 1734/2010).

Alla luce di quanto sopra, non essendo provata la presentazione di una querela di falso, la notifica deve ritenersi ritualmente avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento; cioè il 17 giugno 2010.

Tenuto conto del periodo feriale, il termine per proporre il ricorso veniva a scadere il 1° ottobre 2010; mentre la ricorrente l'ha proposto solamente il successivo 29 ottobre 2010.

La tardiva proposizione rende il ricorso inammissibile.

La peculiarità delle posizione ed i riflessi che ne derivano in capo alla ricorrente rapportati a quelli dell'Ufficio, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.